



Roma, 25 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 47

Oggetto: Certificazione Unica 2024

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 11 – 2024

Oggetto: Certificazione Unica 2024 –

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Provvedimento n. 8253 del 15 gennaio 2024, con il quale si è approvato il modello di **Certificazione Unica 2024** per il periodo d'imposta 2023, che deve essere trasmesso in via telematica all'Agenzia stessa entro il prossimo 16 marzo (prorogato al 18 dello stesso mese cadendo di sabato il giorno 16), contenente le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi diversi e ai redditi di lavoro sportivo erogati dai sostituti d'imposta.

La Certificazione deve essere rilasciata al percipiente entro lo stesso termine del 18 marzo 2024.

Tra le novità figura la certificazione dei compensi per lavoro sportivo relativi al periodo 1° luglio-31 dicembre 2023 di cui al D. Lgs. n. 36/2021.

Come è noto, i compensi corrisposti ai dilettanti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2023, ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, considerati "redditi diversi", andavano assoggettati a ritenuta alla fonte, con l'aliquota del 23%, con una soglia di esenzione limitata a 10.000,00 euro, fino ad euro 30.658,28, e a ritenuta a titolo d'acconto per gli importi superiori.

Con l'art. 36, commi 6 e 6-ter del D. Lgs. n. 36/2021, è stata introdotta una particolare tassazione per i compensi corrisposti nell'area del dilettantismo sportivo.

Il comma 6 prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro e, per l'importo eccedente tale limite, vanno assoggettati alla tassazione ordinaria.

Il successivo comma 6 prevede che, al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni, nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscono reddito fino all'importo annuo massimo di 15.000,00 euro.

Detto limite di 15.000,00 euro, previsto sia dal comma 6 che dal comma 6-quater, per l'anno 2023, va considerato tenendo anche conto del limite esente di 10.000,00 di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR.

Nel modello Certificazione Unica 2024, detti importi vanno riportati nei punti da 781 a 786.

Nei punti 781 e 784 va indicato l'importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, comprensivo della franchigia di 15.000,00 euro.

Nei punti 782 e 785 va indicato l'importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000,00 euro.

Nei punti 783 e 786 vanno indicati i redditi già riportati nei precedenti punti 1 e 2 (redditi di lavoro dipendente o assimilato) che non derivino da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionistiche.

Nella Sezione 3-bis del modello – INPS Gestione Separata Parasubordinati Sportivi Dilettantistici e figure assimilate – vanno riportati i compensi corrisposti dal 1° luglio 2023 agli sportivi dilettanti di cui all'art. 35 del D. Lgs. 36/2021, commi 2 e da 7 a 8-quinquies, iscritti alla Gestione Separata INPS, che hanno prodotto redditi disciplinati dall'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR (*cococo*) e dall'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, compresi i compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

Vanno, poi, riportati i compensi ai soggetti di cui all'art. 37 del D. Lgs. n.36/2021, che hanno instaurato un contratto di *cococo*, avente ad oggetto attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD/SSD, delle F.S.N. delle DSA e degli EPS.

Non rientrano tra i lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione che prevede l'obbligo di iscrizione ad albi professionali.

Al punto 53 della Sezione 3-bis, vanno indicati i compensi totali corrisposti a parasubordinati e figure assimilate dal 1° luglio 2023, ivi comprese le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2024 ma relative al 2023.

Nel punto 54 va riportato l'imponibile contributivo e nel punto 55 l'imponibile IVS. Al punto 56 va riportato il totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS e al punto 57 il totale dei contributi trattenuti al prestatore per la quota a suo carico. Al punto 58 va riportato il totale dei contributi effettivamente versati dalla ASD/SSD, FSN, DSA e EPS.

Ai punti 59 e 60 vanno indicati i mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS. Nei punti 61 e 62 va indicato il tipo di rapporto utilizzando i codici come riportati nelle Istruzioni al Modello.

Nelle pagine da 77 a 82 delle Istruzioni per la compilazione del Modello sono riportate le istruzioni per il sostituto d'imposta - compilazione dati fiscali, previdenziali e assistenziali – certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

In particolare, al punto 2, sono riportate le istruzioni relative alle somme erogate con le tipologie reddituali da indicare nel modello 730/REDDITI Persone Fisiche 2024.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro sportivo vanno indicate le seguenti tipologie:

N 1 – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023 nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di *cococo* di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi a favore di ASD/SSD;

N 2 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di *cococo*, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021 (art. 53, comma 2, lett. a), TUIR;

N 3 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di *cococo*, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative.